



Società Escursionisti Milanesi

Sezione del Club Alpino Italiano

STATUTO



Indice

SEDE - DENOMINAZIONE - DURATA (Art.1-3)	pag. 3
CARATTERISTICHE E SCOPI (Art.4-5)	pag. 3
SOCI (Art.6-16)	pag. 4
ORGANI SOCIALI (Art. 17)	pag. 6
ASSEMBLEA DEI SOCI (Art. 18 - 24)	pag. 6
CONSIGLIO DIRETTIVO (Art. 25- 30)	pag. 8
PRESIDENTE (Art. 31 - 33)	pag. 9
TESORIERE (Art. 34)	pag. 10
SEGRETARIO (Art. 35)	pag. 10
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (Art. 36 - 38)	pag. 10
PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE (Art 39 - 43)	pag. 11
GRUPPI INTERNI (Art. 44 -45)	pag. 11
SCIoglimento (Art. 46 -47)	pag. 12
DISPOSIZIONI GENERALI (Art. 48 -49)	pag. 12

SEDE - DENOMINAZIONE – DURATA

Art. 1

E' costituita con sede in Milano l'Associazione denominata Società Escursionisti Milanesi comunemente indicata con la sigla SEM.

Detta associazione rappresenta la naturale continuazione di quella omonima costituita nel 1891.

La Società Escursionisti Milanesi un'associazione senza scopo di lucro, apolitica ed aconfessionale che esercita la propria attività istituzionale nell'ambito del territorio della Regione Lombardia.

Art. 2

La Società Escursionisti Milanesi è una sezione del Club Alpino Italiano (CAI) ed uniforma il proprio Statuto allo Statuto e Regolamento Generale del CAI.

I Soci della Società Escursionisti Milanesi sono di diritto soci del CAI.

Art. 3

La Società Escursionisti Milanesi ha durata illimitata.

CARATTERISTICHE E SCOPI

Art. 4

Nell'ambito della Società Escursionisti Milanesi soci espletano solo ed esclusivamente attività di carattere volontario e gratuito.

Art. 5

Nel rispetto degli scopi statutari del CAI, la Società Escursionisti Milanesi si propone i seguenti scopi:

a) diffondere, facilitare e rendere popolare la pratica dell'alpinismo in tutte le sue forme;

b) tutelare gli interessi generali dell'ambiente montano e collaborare con tutti coloro - pubblici e privati- che si occupano di problemi con esso connessi;

c) promuovere la conoscenza e lo studio delle montagne;

d) promuovere attività di frequentazione responsabile dell'ambiente montano, tra le quali: gite ed ascensioni collettive, corsi di istruzione e perfezionamento, conferenze, dibattiti, proiezioni;

e) collaborare con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

f) costruire e mantenere in efficienza sentieri, rifugi, bivacchi fissi ed altre opere alpine;

g) assumere iniziative per la difesa dell'ambiente naturale montano;

h) assumere ogni altra iniziativa atta a conseguire gli scopi sociali, in osservanza delle disposizioni emanate dal CAI.

La Società Escursionisti Milanesi si propone di diffondere tutte le attività sopra elencate per il miglioramento spirituale, fisico e sociale dei partecipanti, secondo i principi di

solidarietà, lealtà ed onestà.

E' vietato lo svolgimento di attività che contrastino con gli scopi dell'Associazione.

SOCI

Art. 6

I Soci della Società Escursionisti Milanesi si distinguono in:

Benemeriti - Ordinari- Familiari - Giovani, secondo quanto stabilito dallo Statuto CAI.

Sono Soci Benemeriti le persone giuridiche che conseguono l' iscrizione alla Società Escursionisti Milanesi versando un notevole contributo.

Sono Soci Ordinari gli iscritti di maggiore età.

Sono Soci Familiari gli iscritti maggiorenni conviventi con il Socio Ordinario.

Sono Soci Giovani gli iscritti minorenni.

Art. 7

I Soci Ordinari, Familiari e Giovani di altre Sezioni del CAI possono iscriversi alla Società Escursionisti Milanesi in qualità di Aggregati.

Art. 8

Tutti i Soci e gli Aggregati hanno diritto a partecipare alle attività organizzate dalla Società Escursionisti Milanesi, ed a usufruire dei benefici dei Soci CAI.

I Soci Ordinari e Familiari in regola con il pagamento della quota annuale hanno diritto di voto in assemblea. Possono assumere cariche sociali dopo almeno due anni di iscrizione alla Società Escursionisti Milanesi.

Art. 9

I Soci Ordinari, Familiari, Giovani e gli Aggregati sono tenuti a versare la quota associativa annuale.

Art. 10

I Soci Ordinari, Familiari e Giovani hanno diritto:

a) ad usufruire dei rifugi del CAI con parità di trattamento rispetto ai consoci e a condizioni preferenziali rispetto ai non soci CAI.

b) ad usufruire dei rifugi delle Associazioni alpinistiche italiane e straniere con le quali è stabilito un trattamento di reciprocità con il CAI.

c) ad usufruire del materiale tecnico, bibliografico, foto-cinematografico e geografico del CAI e della Società Escursionisti Milanesi, a norma dei rispettivi regolamenti

d) ad essere ammessi alle scuole ed ai corsi istituiti dal CAI e dalla Società Escursionisti Milanesi, a norma dei rispettivi regolamenti.

e) ad usufruire delle polizze assicurative previste per gli iscritti CAI, ricorrendone le condizioni regolamentari.

f) a ricevere le pubblicazioni del CAI e della Società Escursionisti Milanesi spettanti alle categorie di appartenenza.

g) a fregiarsi dei distintivi sociali CAI e Società Escursionisti Milanesi.

Art. 11

Chiunque intenda diventare socio, deve presentare domanda alla Società Escursionisti Milanesi, indicando i requisiti posseduti e versando la quota di iscrizione.

Il Consiglio Direttivo decide sull'accettazione.

L'iscrizione ha durata annuale.

Il Socio si impegna ad osservare lo Statuto della Società Escursionisti Milanesi, lo Statuto e Regolamento Generale del CAI, nonché ogni delibera dei rispettivi Organi.

Art. 12

Il Socio di qualsiasi categoria, iscritto ininterrottamente da 25 e da 50 anni al CAI riceve in omaggio uno speciale distintivo.

Dopo 60 anni di ininterrotta iscrizione alla Società Escursionisti Milanesi i Soci ricevono un particolare distintivo e sono esonerati, per gli anni a venire dal pagamento della quota associativa, che resta a carico della Società Escursionisti Milanesi.

Art. 13

La qualità di Socio Società Escursionisti Milanesi SEM si perde:

per morte

per recesso

per passaggio ad altra sezione CAI

per morosità

per esclusione

La qualità di Socio cessa altresì nei casi indicati dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, con le modalità ivi stabilite.

Il Socio che entro il 31 marzo non abbia pagato la quota associativa è escluso per morosità.

Chi ha cessato di far parte della Società Escursionisti Milanesi per morosità ed intende rientrarvi conservando i vantaggi legati all'anzianità precedente, di cui all'art. 12 può farlo provvedendo al pagamento delle quote arretrate.

Art. 14

Nell'ambito della vita ed attività associativa, i Soci sono tenuti a mantenere, in ogni circostanza, un comportamento improntato alle regole della civile convivenza, nell'assoluto rispetto delle persone, delle cose e delle norme del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio che tenga un contegno contrastante con lo spirito dell'Associazione o con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento Disciplinare del CAI.

Contro tali provvedimenti, il socio può ricorrere al Collegio dei Revisori dei Conti - Provvisori entro 30 giorni dal provvedimento.

Art. 15

I Soci Società Escursionisti Milanesi, in quanto Soci CAI, sono liberi di trasferirsi a qualsiasi altra Sezione del CAI.

Art. 16

I Soci possono recedere dall'Associazione ed in conseguenza dal CAI in qualsiasi

momento, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo Società Escursionisti Milanesi, senza oneri aggiuntivi. Il recesso ha effetto immediato e non determina alcun diritto alla restituzione di ratei della quota sociale già versata.

ORGANI SOCIALI

Art. 17

Sono Organi della Società Escursionisti Milanesi.

L'Assemblea dei Soci

Il Consiglio Direttivo

Il Presidente

Il Collegio dei Revisori dei Conti- Probiviri,

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 18

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Società Escursionisti Milanesi.

Essa è costituita da tutti i Soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti ed i dissenzienti.

L'Assemblea:

- a) elegge i Consiglieri, i Revisori dei Conti- Probiviri ed i Delegati alle Assemblee dei CAI;
- b) approva annualmente il programma di attività della Società Escursionisti Milanesi, la relazione del Presidente ed i bilanci consuntivo e preventivo;
- c) delibera sull'acquisto, sull'alienazione e sulla costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- d) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- e) delibera sulla quota associativa annuale, che in ogni caso non può essere inferiore a quanto stabilito dal CAI;
- f) delibera la proroga dell'Associazione ed il suo scioglimento, nelle modalità previste dal presente Statuto;
- g) delibera su ogni altra questione che venga inserita nell'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o su richiesta sottoscritta da almeno un ventesimo dei soci aventi diritto al voto, da presentarsi al Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre per la successiva assemblea ordinaria.

Art. 19

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro il 31 marzo, per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, la determinazione della quota associativa annuale e l'elezione delle cariche sociali.

Può essere inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

L'Assemblea deve anche essere convocata quando lo richiedano su un ordine del giorno almeno un decimo dei soci o il Collegio dei Revisori dei Conti - Probiviri. Se il Consiglio Direttivo non vi provvede entro trenta giorni dalla richiesta, può provvedervi direttamente il Collegio dei Revisori dei Conti- Probiviri.

Almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea devono essere consultabili presso la segreteria Società Escursionisti Milanesi i bilanci consuntivo e preventivo.

La convocazione avviene mediante avviso esposto nella sede sociale almeno dieci giorni

prima della data fissata, e nello stesso termine pubblicato sull'organo ufficiale dell'Associazione e diramato ai Soci. Nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della convocazione.

Art. 20

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali, esclusi gli Aggregati.

I Soci minorenni non hanno diritto al voto.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia, in seconda convocazione - che può tenersi anche ad un'ora di distanza dalla prima - l'Assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei presenti.

Il voto può essere espresso per delega conferita ad altro socio; ciascun socio può rappresentare non più di un altro socio.

Le deleghe devono farsi per iscritto in calce all'avviso di convocazione; non sono ammesse deleghe in bianco.

I componenti del consiglio direttivo non possono rappresentare gli altri soci per delega.

Art. 21

L'Assemblea nomina al proprio interno il Presidente e un Segretario e, se necessario, tre scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatarne la regolarità ed accertare il diritto di intervento.

Art. 22

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese:

a) in prima convocazione a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati;

b) in seconda convocazione a maggioranza di voti qualunque sia il numero di intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo ed il Presidente non hanno voto.

Le deliberazioni che comportano alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili di proprietà dell'associazione sono prese con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.

Le deliberazioni che comportano modificazioni statutarie sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, alla presenza di almeno 3/4 degli aventi diritto in prima convocazione e senza quorum costitutivo in seconda convocazione.

In entrambi i casi la delibera si intende approvata con il voto favorevole dei 3/4 dei soci presenti aventi diritto al voto. Tale deliberazione dovrà essere confermata da altra delibera, assunta nelle medesime forme, a distanza non inferiore a sessanta giorni dalla prima.

La deliberazione di scioglimenti della Società Escursionisti Milanesi deve essere approvata con la maggioranza e le modalità di cui all'art.46.

Il voto per l'elezione alle cariche sociali è segreto ed il Socio elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile. E' escluso pertanto ogni altro tipo di votazione, in particolare quello per acclamazione.

Art. 23

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, la alienazione o la costituzione di vincoli reali su

rifugi ed altre opere alpine e le modifiche dello statuto non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e di controllo del CAI.

Ogni modifica del presente statuto, previa approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e di controllo del CAI, avrà effetto con il relativo decreto di approvazione del Presidente della Giunta della Regione Lombardia.

In ogni caso le deliberazioni hanno effetto legale con la loro iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche della Regione Lombardia.

Art. 24

Qualsiasi argomento non previsto all'ordine del giorno, non potrà essere posto in votazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 25

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo della Società Escursionisti Milanesi.

Il Consiglio Direttivo si compone di tredici Consiglieri, eletti dall'Assemblea dei Soci, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Le cariche sociali sono gratuite.

Art. 26

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della SEM, salvo le limitazioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento Generale del CAI.

In particolare il Consiglio Direttivo:

elegge il Presidente, i due Vicepresidenti ed il Segretario del Consiglio, scegliendoli nel proprio ambito.

nomina il Tesoriere ed il Segretario della Società Escursionisti Milanesi.

Propone il programma annuale di attività della Società Escursionisti Milanesi ed assume tutte le decisioni necessarie per attuarlo.

Convoca l'Assemblea dei Soci

Redige annualmente i progetti di bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea dei Soci

Delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci.

Autorizza il Presidente a firmare gli atti negoziali riguardanti la Società Escursionisti Milanesi determinandone comunque i poteri.

Delibera la costituzione e lo scioglimento di gruppi interni e ne ratifica gli incarichi.

Propone la quota associativa per la sua determinazione da parte dell'Assemblea dei Soci.

Gestisce con cura e prudenza il patrimonio sociale

Art. 27

Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dopo l'Assemblea annuale ed almeno ogni due mesi, su convocazione del Presidente o del Consigliere anziano.

Deve inoltre essere convocato se lo richiedono almeno 1/3 dei Consiglieri.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti, prevale quello del Presidente.

Art. 28

Al Consigliere che - per qualsiasi causa - sia venuto a mancare nel corso del triennio subentra il primo dei non eletti nell'ultima Assemblea. Questi assume l'anzianità del Consigliere sostituito. Il Consigliere che - senza giustificato motivo - risulti assente a tre riunioni consecutive del Consiglio è considerato dimissionario.

Il subentro è possibile fino ad un massimo di un terzo dei consiglieri, oltre tale limite il Consiglio Direttivo decade e devono indirsi nuove elezioni.

Art. 29

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono intervenire, senza diritto di voto, i Revisori dei Conti ed altre persone invitate dal Consiglio stesso.

Art. 30

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è tenuto apposito verbale che - previa approvazione da parte dei Consiglieri nella seduta successiva - è sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

PRESIDENTE

Art. 31

Il Presidente eletto dura in carica non più di tre esercizi. Egli è rieleggibile una prima volta e può esserlo ancora dopo almeno un anno di interruzione.

Essendo il Presidente un Consigliere nominato dall'Assemblea dei Soci, egli decade dalla sua carica qualora non sia rieletto Consigliere allo scadere del mandato.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo ed ha la rappresentanza della Società Escursionisti Milanesi in ogni atto formale, di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la firma sociale.

Il Presidente redige la relazione annuale.

In caso di urgenza, il Presidente può prendere provvedimenti provvisori nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica di quest'ultimo nella riunione successiva.

Art. 32

Il Vicepresidente ed il segretario sono eletti all'interno del Consiglio Direttivo e durano in carica un esercizio. Essi sono rieleggibili.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di assenza.

TESORIERE

Art. 33

Il Tesoriere è un Socio nominato dal Consiglio Direttivo.

La carica di Tesoriere della Società Escursionisti Milanesi dura tre esercizi ed è rinnovabile.

Il Tesoriere ha la responsabilità, assieme al Presidente della corretta gestione della cassa, della custodia dei fondi della Società Escursionisti Milanesi e della tenuta della contabilità.

Predisponde annualmente il progetto di bilancio consuntivo e preventivo, lo propone al Presidente e questi al Consiglio.

Nel caso di mancanze gravi o di dissidio con le linee guida indicate dal Consiglio Direttivo, il suo mandato può essere revocato dal Consiglio stesso.

SEGRETARIO

Art. 34

Il Segretario della Società Escursionisti Milanesi è un socio nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Il Segretario cura l'attuazione delle decisioni del Consiglio, effettua gli adempimenti nei riguardi del CAI e dei terzi e sovrintende ai servizi amministrativi.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI- PROBIVIRI

Art. 35

Il Collegio dei Revisori dei Conti - Probiviri è costituito da tre Soci, eletti annualmente dall'Assemblea. Sono rieleggibili.

Il Collegio esercita le funzioni di:

- controllo sulla gestione,
- ~ verifica contabile,
- composizione delle controversie.

In particolare esso ha l'obbligo di redigere una relazione sui contenuti del bilancio annuale di cui costituisce allegato.

Cura l'osservanza delle norme dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente Statuto.

S'occupa di mediare e conciliare eventuali controversie insorte tra i soci relative al rapporto associativo o tra essi e la Società Escursionisti Milanesi SEM e i suoi organi.

Art. 36

Il Collegio dei Revisori dei Conti - Probiviri, qualora riscontrasse gravi irregolarità di gestione, ha facoltà di chiedere al Consiglio Direttivo la convocazione di una Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 37

I Revisori dei Conti - Probiviri hanno diritto di intervenire alle sedute del Consiglio Direttivo, ed hanno diritto di far mettere a verbale loro dichiarazioni.

PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE

Art. 38

La Società Escursionisti Milanesi può possedere, gestire in proprio o dare in gestione strutture legate all'attività alpinistica e connesse ai suoi scopi statutari quali i rifugi alpini.

Ogni eventuale provento derivante da tale attività viene integralmente reinvestito nelle attività associative.

Art. 39

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) da un fondo di dotazione di importo non inferiore a quanto previsto dall'autorità amministrativa in sede di riconoscimento. Detto fondo è inalienabile. '
- b) da un fondo di gestione composto da beni mobili ed immobili di proprietà;
- c) da eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio.

Art. 40

Le entrate sociali sono costituite:

- a) dalle quote di iscrizione;
- b) dalle quote associative annuali, detratta la parte spettante al CAI;
- c) da eventuali contributi volontari, lasciti, donazioni.
- d) da qualsiasi altra somma che venga erogata a favore della Società Escursionisti Milanesi per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

Art. 41

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Art. 42

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. Non è ammessa nessuna distribuzione ai Soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o quote del patrimonio.

GRUPPI INTERNI

Art. 43

La SEM può costituire al proprio interno gruppi organizzati di soci che intendano dedicarsi in particolare ad una delle attività statutarie o, comunque, compatibile con le finalità della stessa Società Escursionisti Milanesi.

La costituzione dei gruppi è deliberata dal Consiglio Direttivo il quale ne ratifica i Regolamenti e i programmi.

Art. 44

I gruppi interni della Società Escursionisti Milanesi non hanno soggettività distinta, ma solo autonomia nei limiti delle indicazioni del Consiglio Direttivo e dei fondi a loro disposizione, con rendiconto annuale al Consiglio Direttivo.

SCIoglimento

Art. 45

La Società Escursionisti Milanesi, in quanto Sezione del CAI, può essere da questi sciolta per le cause e con le modalità previste dallo Statuto e Regolamento CAI.

Art. 46

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto.

La delibera di scioglimento deve essere approvata dal Club Alpino Italiano. Questi si fa garante che il patrimonio residuo della Società Escursionisti Milanesi sia devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 47

L'adeguamento dell'ordinamento delle strutture periferiche CAI alle disposizioni della struttura centrale è atto dovuto. E' adottato dal Consiglio Direttivo della Società Escursionisti Milanesi con propria delibera, da portare a ratifica dell'Assemblea dei Soci nella prima seduta utile.

Art. 48

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme di Legge in materia di Associazioni riconosciute e per quanto non difforme da queste le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI.

Milano 17 Novembre 2016